ORIGINALE

Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e TRANSIZIONE DIGITALE

Servizio SUAP -Promozione Commercio e Attività Produttive

N.**824** DEL **22/12/2022**

OGGETTO:**MISURE DI SICUREZZA IN MATERIA DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI CHE POSSANO RISULTARE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ – CENTRO STORICO 31/12/2022 - 31/12/2023**

IL SINDACO

RICHIAMATO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19*, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, il cui termine è fissato in data 31/03/2022;

PRESO ATTO che "..durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario", così come definita dal predetto decreto legge 24/22 sono state introdotte disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale per favorire la ripresa equilibrata e sostenibile delle attività produttive, sia nella fase di emergenza epidemiologia da Covid 19, che in quella di progressivo rientro all'ordinario;

VALUTATO che, con la graduale ripresa delle attività e con l'organizzazione e la realizzazione di eventi manifestazioni aumenterà notevolmente l'affluenza, in città, di cittadini, turisti e visitatori e che, al fine di rivitalizzare e valorizzare i quartieri e le periferie, sono già programmate attività, eventi e manifestazioni da realizzarsi nelle aree fuori dal centro storico cittadino;

RILEVATO:

- il rischio oggettivo per la pubblica incolumità che, soprattutto nelle condizioni con ingente flusso di partecipanti, è generato sia dall'abbandono di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, sia da episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare i cittadini nella fruizione degli spazi urbani nelle ore diurne e notturne;
- che frequentemente giungono agli organi di Polizia preposti alla vigilanza segnalazioni di disagio dovuto ai danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo, la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei

fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete e alla sicurezza e incolumità pubblica;

VALUTATO indispensabile che, l'esercizio delle attività, nonché la realizzazione di eventi e manifestazioni, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, nella parte in cui dispone che: "… *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti" (comma 5)*;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 301 del 13/05/2022 con la quale sono state disposte misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità all'interno del territorio urbano del Centro Storico, zona 1, come delimitato dal vigente piano regolatore generale, nel periodo 13/05/2022 – 31/12/2022;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per l'esercizio delle attività di cui trattasi, attraverso le seguenti diverse azioni, tra loro coordinate:

- il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali, ad esempio, bicchieri e bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, comprese quelle autorizzate all'occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al perimetro del centro storico, zona 1, come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- la Legge Regionale 05 agosto 2021, n. 22 *Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche*;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

ORDINA

All'interno del territorio urbano del Centro storico, zona 1, come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale:

1) il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bicchieri e bottiglie di vetro e lattine;

2) l'obbligo a carico di tutte le attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

3) il divieto di utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro, di lattine e di contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

DISPONE

4) Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, tranne nei casi di cui al punto 5);

5) Il divieto di cui al precedente punto 1) opera anche nelle aree autorizzate all'occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie in concomitanza di eventi e manifestazioni quali Capodanno, Carnevale, manifestazioni, concerti e altri eventi di particolare rilevanza;

6) è altresì prescritto per gli esercenti le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande:
   - l'obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
   - l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
   - di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
   - di porre in essere ogni azione finalizzata ad evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze della attività;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno 31/12/2022 ed ha validità fino al 31/12/2023;

DISPONE

Altresì, che la presente ordinanza:
- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa:
- alla società ABACO, incaricata dell'esecuzione della stessa,
- alla Polizia Municipale;
- al Servizio SUAP;
- al Servizio URP e Comunicazione per le attività di competenza; Al Servizio Cultura e Turismo;
- al Servizio Quintana, Eventi, Sport e Politiche della Gioventù;
- alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- alla Questura di Ascoli Piceno;

IL SINDACO
Marco Fioravanti
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)